



# PROVINCIA DI PESCARA

## Decreto N. 4 del 29/03/2022

**OGGETTO:** Dirigenza del Settore I Tecnico: provvedimenti

### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

#### **Richiamati:**

- l'art. 50, comma 10, del D.lgs. n. 267/2000, in base al quale *Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali;*
- l'art. 109, comma 1, del D.lgs. 267/2000, in base al quale *Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi;*
- l'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001 che disciplina gli incarichi di funzioni dirigenziali ed in particolare:
  - il comma 1 in base al quale *Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.*
  - il comma 2 in base al quale *Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3 sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un diri-*

*gente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.*

**Richiamato** il CCNL dell'Area Funzioni locali del 17/12/2020 relativo al periodo 2016-2018, ed in particolare l'art. 48 che disciplina gli incarichi dirigenziali, prevedendo quanto segue:

1. *Tutti i dirigenti dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto al conferimento di un incarico dirigenziale.*
2. *L'incarico dirigenziale è conferito, con provvedimento dell'ente, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia e degli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, in osservanza dei principi di trasparenza che gli stessi prevedono.*
3. *Nel conferimento degli incarichi dirigenziali, gli enti si attengono al principio generale della rotazione degli stessi, ai sensi delle norme vigenti, anche con riferimento a quanto previsto per i dirigenti delle avvocature civiche e della polizia locale dall'art.1, comma 221, della legge 208/2015.*
4. *Nel rispetto della vigente legislazione, con il provvedimento di conferimento, l'ente individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice.*
5. *La durata degli stessi è fissata nel rispetto delle durate minime e massime previste dalle vigenti disposizioni di legge.*

**Richiamato** lo Statuto dell'ente ed in particolare l'art. 8 che all'ottavo capoverso, lettera i) prevede che il Presidente "attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ai sensi dell'art. 110 TUEL, nomina e revoca il Segretario provinciale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione".

**Tenuto conto** di quanto stabilito dall'art. 35 del vigente Regolamento di organizzazione dell'ente, che di seguito si riporta:

1. *Il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, ai sensi della normativa vigente in materia e dello Statuto dell'Ente, è di competenza del Presidente della Provincia.*
2. *Gli incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti al personale dirigenziale a tempo indeterminato, sono conferiti a tempo determinato sulla base dei seguenti criteri:*
  - a. *competenze professionali possedute in relazione alla posizione da ricoprire;*
  - b. *risultati conseguiti nello svolgimento di attività rilevanti agli effetti degli incarichi da conferire;*
  - c. *attitudine ad assumere le responsabilità connesse con le funzioni da svolgere.*

*L'Amministrazione, ove possibile, attua la rotazione degli incarichi dirigenziali, per le finalità di cui alla Legge n° 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", per esigenze organizzative e funzionali nonché, su richiesta dei medesimi, quale strumento di sviluppo e valorizzazione professionale dei Dirigenti stessi.*

*La durata degli incarichi non può essere inferiore a tre (3) anni, ne' eccedere il termine di cinque (5) anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre (3) anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato; gli incarichi sono rinnovabili.*

3. *Ai fini dell'attribuzione degli incarichi, il Presidente della Provincia acquisisce il parere del Direttore Generale o, in assenza, del Segretario Generale, che avrà cura di sentire i Dirigenti a tempo indeterminato interessati.*

4. *Il Presidente della Provincia, in relazione al raggiungimento di determinati risultati o alla formulazione di specifici programmi da realizzare, potrà periodicamente modificare la definizione e specificazione degli incarichi per ciascun dirigente.*

**Precisato che** l'attuale struttura organizzativa dell'ente, di cui al Decreto DDP n° 85 del 25/06/2019, è caratterizzata da due strutture apicali di livello dirigenziale, una di natura tecnica, ossia il Settore I Tecnico, ed una di natura amministrativa, ossia il Settore II Amministrativo-Contabile, oltre la Segreteria Generale ed il Corpo di Polizia provinciale.

**Richiamato** il verbale del Nucleo di valutazione n. 44 del 02/07/2019 relativo alla pesatura delle posizioni dirigenziali.

**Richiamati:**

- la nota prot. n. 103 del 04/01/2022 a firma del dott.ssa Maria Ferrara, avente ad oggetto "*Assegnazione temporanea di dirigente tecnico presso la Provincia di Pescara*";
- il decreto presidenziale DDP n. 2 del 07/01/2022 avente ad oggetto "*Schema di accordo con il Comune di Montesilvano per assegnazione temporanea presso la Provincia di Pescara del dirigente tecnico. Approvazione*".

**Dato atto che:**

- in data 10/01/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Pescara ed il Comune di Montesilvano per l'utilizzo temporaneo da parte della Provincia di Pescara, dell'Ing. Marco Scorrano (prot. n. 252 del 10/01/2022);
- l'art. 2, comma 2, della convenzione sottoscritta, prevede che "*Per l'eventuale proroga sarà sufficiente la semplice richiesta della Provincia di Pescara, cui dovrà seguire l'autorizzazione da parte del Comune di Montesilvano ed il consenso del dirigente interessato*".

**Considerato che:**

- la Provincia di Pescara con nota prot. n. 4526 del 03/03/2022 ha chiesto la proroga dell'assegnazione temporanea dell'Ing. Marco Scorrano nelle more dell'adozione del programma triennale dei fabbisogni del personale e comunque fino al 31 maggio;
- il Comune di Montesilvano con Delibera di G.C. n. 39 del 21/03/2022 ha prorogato l'accordo per l'utilizzo a scavalco condiviso temporaneo e parziale da parte della Provincia di Pescara, dell'Ing. Marco Scorrano, senza soluzione di continuità ed alle medesime condizioni di cui alla convenzione ivi richiamata.

**Acquisito** il consenso dell'Ing. Marco Scorrano alla proroga della convenzione disciplinante l'assegnazione temporanea e parziale presso la Provincia di Pescara, secondo le modalità e le previsioni di cui alla richiamata convenzione, agli atti dell'ente.

**Sentiti** il Segretario Generale, dott.ssa Nunzia Buccilli, ed il dirigente, dott.ssa Maria Ferrara.

**Tenuto conto** dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'Ing. Marco Scorrano, dell'esperienza professionale maturata negli anni nelle materie rimesse in capo al Settore I Tecnico e che la stesso è in possesso delle competenze e professionalità necessarie per assumere la responsabilità del Settore I.

**Vista** la legge 7 aprile 2014, n. 56: "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni*";

**Vista** la L.R. n. 32/2015, recante: "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge 56/2014*";

**Visto** il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190*”.

**Visto** il vigente Codice di Comportamento della Provincia di Pescara approvato con Delibera di G.P. n. 144 del 30/12/2013.

## **DECRETA**

1\_di dichiarare che le premesse e tutto quanto espresso in narrativa, si intendono qui integralmente riportati, quali parti integranti del presente provvedimento;

2\_di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della convenzione sottoscritta con il Comune di Montesilvano, l'Ing. Marco Scorrano risulta confermato, senza soluzione di continuità ed ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento di organizzazione dell'ente, nell'incarico di Dirigente del Settore I Tecnico di cui al Decreto DP n. 1 del 10/01/2022, fino alla prosecuzione della richiamata convenzione.

3\_di dare atto che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si fa riferimento alle norme e condizioni contenute nel Regolamento di organizzazione dell'ente, nel DLgs. n. 165/2001 e s.m.i, nel Codice Civile (capo I, titolo II, libro V), nonché nei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti per i dirigenti del Comparto Funzioni Locali e per i Segretari Comunali e Provinciali;

4\_di dare atto che al dirigente incaricato spettano i poteri, le funzioni, i compiti e le responsabilità di cui all'art. 107 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e all'articolo 31 del vigente regolamento di organizzazione nonché ogni altro compito ad essi attribuiti in forza di legge o regolamento;

5\_di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente atto, ai sensi di legge, nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente e di trasmettere il presente provvedimento al Segretario Generale, al dipendente interessato;

6\_di confermare ogni altra disposizione organizzativa che non sia in contrasto con quanto stabilito con il presente Decreto.

Pescara, lì 29/03/2022

Il Presidente  
DE MARTINIS OTTAVIO